



MIFID II - Policy sulle conoscenze e competenze del personale

Versione	01
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
data approvazione	08/02/2019

INDICE

INDICE.....	2
1. PREMESSA.....	3
1.1 Obiettivi del documento.....	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	3
1.3 Definizioni.....	3
1.4 Contesto normativo di riferimento.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
3. RUOLI E RESPONSABILITA'.....	5
4. REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA.....	5
4.1 Requisiti per la fornitura di informazioni alla clientela.....	5
4.2 Requisiti per la prestazione della consulenza in materia di investimenti.....	6
4.3 Esperienza professionale.....	7
5.....	DI
MEZZAMENTO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE.....	7
5.1 Dimezzamento dei requisiti di esperienza professionale nella fornitura delle informazioni.....	7
5.2 Dimezzamento dei requisiti di esperienza professionale nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.....	7
6. SUPERVISIONE.....	8
6.1 Durata della supervisione e compiti del supervisore.....	8
6.2 Nomina del supervisore e del sostituto supervisore.....	8
7. FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	9
7.2 Aggiornamento professionale.....	10
In ogni caso, la Banca dovrà garantire che la formazione erogata sia adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti, e assicurare che il periodo di almeno trenta ore annue sia in grado di coprire tutte le esigenze formative del personale.	
.....	10
7.3 Obblighi di formazione in caso di cambiamenti di ruolo e modifica delle attività svolte dal personale, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento	
10	
7.4 Obblighi di formazione in caso di offerta di nuovi prodotti di investimento.....	10
7.5 Casi di sospensione degli obblighi di aggiornamento.....	11
8. TEST DI VERIFICA.....	11

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il Regolamento Intermediari Consob, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (di seguito “**MiFID II**”) e al fine di innalzare la qualità dei servizi prestati alla clientela, prevede che il personale che fornisce informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell'impresa di investimento o presta il servizio di consulenza in materia di investimenti alla clientela sia in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Gli “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze” emanati da ESMA¹ (di seguito gli “**Orientamenti ESMA**”) forniscono indicazioni di dettaglio volte ad assicurare un approccio omogeneo a livello europeo, specificando i criteri per la valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto, rispettivamente, alla prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento.

Nella presente Policy sono formalizzate le misure adottate dalla Banca al fine di garantire che il proprio personale abilitato alla prestazione dei servizi di investimento sia in possesso e mantenga nel tempo i requisiti di conoscenza e competenza previsti dalla normativa vigente.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

Al fine di assicurare da parte di tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla intranet aziendale.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intendono:

- **cliente:** clienti *retail* o professionali ai quali la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:** la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario;
- **consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del TUF;

1 ESMA/2015/1886 IT.

- **ESMA (European Securities and Markets Authority):** organismo composto dalle Autorità Nazionali responsabili in materia di mercati degli strumenti finanziari istituito allo scopo di migliorare la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati finanziari;
- **fornitura di informazioni:** indica la trasmissione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa dell'impresa, nel contesto della prestazione da parte di un membro del personale al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I del TUF;
- **intermediari:** banche italiane, SIM, succursali banche e imprese di investimento UE, intermediari ex art. 106 TUB, SGR e GEFIA, agenti di cambio, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia e Banco Posta;
- **OCF:** l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, co. 1, TUF;
- **personale:** tutti i dipendenti e collaboratori della Banca a contatto con la clientela abilitati a prestare servizi di investimento, ivi inclusi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; f) consulenza in materia di investimenti;
- **servizi accessori:** i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, e di cui alla sezione B dell'Allegato I allo stesso TUF;
- **strumenti finanziari:** gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF, i depositi strutturati e i prodotti bancari di cui all'articolo 25-bis del TUF.

1.4 Contesto normativo di

riferimento In ambito europeo:

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Orientamenti ESMA 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze e esperienze del 22 marzo 2016.

In ambito nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "TUF");
- articoli da 78 a 82 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il "Regolamento Intemediari");
- Questions&Answers N. 1/18 del 05/10/2018 emessi da Consob con riferimento ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari (di seguito il "Q&A Consob").

Documenti interni:

La presente Policy è letta congiuntamente con la documentazione interna adottata in attuazione della disciplina MIFID e inerente alla prestazione dei servizi di investimento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di disciplinare l'attuazione da parte della Banca degli obblighi in materia di conoscenze ed esperienze del personale.

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

La Funzione di conformità della Banca svolge verifiche e accerta il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Policy e alla normativa di riferimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella propria relazione annuale.

La Funzione di conformità, inoltre:

- verifica l'effettiva erogazione degli interventi formativi di cui al paragrafo 7 e il corretto e adeguato svolgimento dei test di verifica di cui al paragrafo 8;
- riscontra la regolare trasmissione, su richiesta, alla Consob, o, con riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, all'OCF della documentazione attestante le conoscenze e competenze del personale.

4. REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

La Banca consente la prestazione di servizi di investimento esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza indicati nei paragrafi 4.1 e 4.2 della presente Policy e a quello sottoposto a supervisione in conformità alle previsioni del successivo paragrafo 6, adottando i conseguenti presidi informatici.

La Banca, inoltre:

- predispone e mantiene, tempo per tempo aggiornato, un elenco del personale abilitato;
- tiene traccia e documenta il possesso dei requisiti di competenza nonché i periodi di esperienza maturati, rilasciando in relazione alla maturazione di questi ultimi idonea attestazione al personale che ne faccia richiesta.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Policy i dipendenti e collaboratori della Banca che:

- si limitano a indicare ai clienti dove reperire le informazioni;
- distribuiscono ai clienti opuscoli o *dépliant*, senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi;
- si limitano a distribuire, su richiesta, ai clienti documenti precontrattuali (es. KIID), senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi.

4.1 Requisiti per la fornitura di informazioni alla clientela

Il personale abilitato all'inserimento degli ordini dei clienti, ma non alla prestazione del servizio di consulenza, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di conoscenza e competenza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del TUF o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea², e almeno sei mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale;
- f) diploma di scuola secondaria di primo grado e un'esperienza professionale documentata pari a dieci anni decorrenti dal 01 novembre 2007 o, in alternativa, di almeno otto anni da integrare con un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

4.2 Requisiti per la prestazione della consulenza in materia di investimenti

Il personale abilitato all'inserimento degli ordini dei clienti e alla prestazione del servizio di consulenza deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di conoscenza e competenza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del TUF o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale;

² Ai sensi del Q&A Consob, nella definizione di "certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione Europea" possono essere considerate rientranti le certificazioni espressamente riconosciute in altri Stati membri UE come valide ai fini del soddisfacimento di quanto richiesto dalle Linee Guida dell'ESMA in materia di conoscenze e competenze.

- f) diploma di scuola secondaria di primo grado e un'esperienza professionale documentata pari a dieci anni decorrenti dal 01 novembre 2007 o, in alternativa, di almeno otto anni da integrare con un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

4.3 Esperienza professionale

L'esperienza professionale richiesta al personale di cui ai paragrafi precedenti deve essere maturata:

- con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 4.1, in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA;
- con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 4.2, in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA.

La Banca prima di abilitare alla prestazione di servizi di investimento i componenti del personale, dovrà verificare l'esistenza e motivare adeguatamente il rispetto dei requisiti normativi da parte dei medesimi.

L'esperienza deve essere maturata nel decennio precedente all'inizio dell'attività di prestazione dei servizi di investimento da parte del componente del personale; almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente all'inizio dell'attività.

Contribuiscono al computo del requisito dell'esperienza le attività svolte presso altri intermediari supportate da apposita certificazione rilasciata ai sensi del Regolamento Intermediari.

5. DIMEZZAMENTO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

5.1 Dimezzamento dei requisiti di esperienza professionale nella fornitura delle informazioni

I requisiti di esperienza professionale di cui alle lettere d) ed e) dell'elenco di cui al paragrafo 4.1 della presente Policy possono essere dimezzati qualora l'interessato, in aggiunta al possesso di uno dei titoli di studio ivi richiamati:

- possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione UE;
- attesti di aver acquisito, mediante una formazione professionale specifica conforme ai requisiti di cui all'art. 79, commi 5 e segg. del Regolamento Intermediari, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti ESMA.

5.2 Dimezzamento dei requisiti di esperienza professionale nella prestazione della consulenza in materia di investimenti

I requisiti di esperienza professionale di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'elenco di cui al paragrafo 4.2 della presente Policy possono essere dimezzati qualora l'interessato, in aggiunta al possesso di uno dei titoli di studio ivi richiamati, possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione UE.

I soli requisiti di esperienza professionale di cui alle lettere d) ed e) possono essere dimezzati anche qualora

l'interessato, in aggiunta al possesso di uno dei titoli di studio ivi richiamati, attestati di aver acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate nel punto 18 degli Orientamenti ESMA.

6. SUPERVISIONE

6.1 Durata della supervisione e compiti del supervisore

Il personale privo dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 della presente Policy può essere abilitato a prestare servizi di investimento unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale (cd. supervisore).

Il periodo di supervisione ha una durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea alla prestazione dei servizi di investimento.

Il supervisore si assume la responsabilità dei servizi di investimento prestati dal soggetto supervisionato e in particolare:

- nel caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del supervisionato, approva il contenuto della raccomandazione personalizzata rilasciata al cliente, tramite sottoscrizione della stessa ovvero mediante l'impiego delle apposite funzionalità disponibili all'interno del sistema informativo (autorizzazione elettronica)
- nel caso di prestazione di servizi senza rilascio di raccomandazione personalizzata (cd. servizi esecutivi), approva il contenuto del modulo di pre-ordine rilasciato al cliente, mediante sottoscrizione dello stesso ovvero mediante l'impiego delle apposite funzionalità disponibili all'interno del sistema informativo (autorizzazione elettronica).

Ai clienti viene comunicato quando il componente del personale opera sotto supervisione nonché l'identità e le responsabilità del soggetto che ne effettua la supervisione, mediante apposita evidenza contenuta nella documentazione rilasciata ai clienti prima dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a supervisione, la Banca ne informa l'OCF entro trenta giorni dall'inizio della sua attività lavorativa.

6.2 Nomina del supervisore e del sostituto supervisore

Il personale per effettuare l'attività di supervisione, deve possedere da almeno tre anni i requisiti di conoscenza e competenza idonei e non aver subito, nel medesimo periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nell'ambito della complessiva attività svolta in ambito finanziario e creditizio. È necessario detenere le conoscenze e competenze idonee da almeno tre anni anche al fine di svolgere la supervisione di membri del personale che si limitano a fornire informazioni.

Ai fini del raggiungimento dei suddetti tre anni di esperienza possono computarsi i periodi necessari ad integrare i requisiti di conoscenza e competenza di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 di cui sopra.

La Banca nomina almeno un “sostituto supervisore”, che effettua l’attività di supervisione in caso di impossibilità del supervisore.

Con riferimento alla supervisione di membri del personale che si limitano, nella propria attività, a fornire informazioni senza prestare alcuna attività di consulenza, la Banca potrà attribuire il ruolo di supervisore di tale personale a un soggetto che abbia maturato i tre anni di esperienza professionale anche svolgendo solo attività di fornitura di informazioni e non attività di consulenza.

La nomina del supervisore e del/i sostituto/i supervisore/i è attribuita al Direttore Generale che ne specifica ruoli e responsabilità e individua i componenti del personale soggetti alla loro supervisione, consegnando :

- al supervisore e sostituto supervisore apposito atto di nomina, che specifica i compiti assegnati e il nominativo dei soggetti supervisionati;
- ai soggetti supervisionati apposita informativa che specifica il nominativo dei supervisori e le responsabilità degli stessi.

7. FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Banca effettua almeno annualmente, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale e assicura che lo stesso abbia accesso a corsi di formazione professionale idonei a:

- a) determinare il dimezzamento dei requisiti di esperienza ai sensi del paragrafo 5;
- b) consentire al personale di mantenere qualifiche idonee alla prestazione dei servizi di investimento di aggiornare le proprie conoscenze e competenze;
- c) conseguire conoscenze idonee, nel caso di cambiamenti di ruolo e modifica delle attività svolte, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento;
- d) conseguire conoscenze idonee nel caso di offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento.

I corsi di formazione di cui all’elenco che precede sono svolti secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

7.1 Formazione professionale ai fini del dimezzamento dei requisiti di esperienza

La Banca assicura che i corsi di formazione professionale finalizzati al dimezzamento dei requisiti di esperienza di cui al paragrafo 5 della presente Policy siano:

- pertinenti e adeguati rispetto all’attività da svolgere;
- mirati al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale fornita al personale consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione di cui al paragrafo 6 della presente Policy, a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le seguenti modalità equivalenti: videoconferenza, *webinar* e *e-learning*.

Tali corsi hanno una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore alle otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, anche in considerazione delle tematiche oggetto di formazione.

I corsi di formazione professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica nel rispetto delle regole di cui al successivo paragrafo 8.

7.2 Aggiornamento professionale

La Banca assicura che il personale mantenga qualifiche idonee e aggiorni le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni 12 mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi di aggiornamento professionale hanno una durata non inferiore a tre ore giornaliere e non superiore a otto ore giornaliere e si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 8 della presente Policy.

Possono concorrere al computo del periodo di formazione di trenta ore anche i corsi formativi di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 seguenti, nei quali l'impegno formativo in oggetto può intendersi assorbito e ricompreso. Di conseguenza, nel caso si verificassero uno o più degli eventi previsti dai paragrafi 7.3 e 7.4, è sufficiente che il personale raggiunga, nell'arco di dodici mesi, una durata complessiva di almeno trenta ore di formazione.

In ogni caso, la Banca dovrà garantire che la formazione erogata sia adeguata e commisurata al grado di innovazione e complessità dei prodotti, e assicurare che il periodo di almeno trenta ore annue sia in grado di coprire tutte le esigenze formative del personale.

7.3 Obblighi di formazione in caso di cambiamenti di ruolo e modifica delle attività svolte dal personale, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento

La Banca assicura che il personale, in occasione di cambiamenti e modifiche del proprio ruolo o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, svolga una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. Tali corsi hanno una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 8 della presente Policy.

Resta ferma la possibilità di computare i diversi corsi di formazione ai fini del monte annuale complessivo di trenta ore come da paragrafo 7.2 di cui sopra.

7.4 Obblighi di formazione in caso di offerta di nuovi prodotti di investimento

La Banca sottopone il personale a una specifica formazione in previsione dell'offerta di prodotti di investimento non presenti nel catalogo prodotti della Banca.

Tale formazione è commisurata al grado di innovazione e di complessità dei prodotti e può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. La Banca effettua l'offerta di nuovi prodotti solo in seguito all'erogazione di tale specifica formazione.

Resta ferma la possibilità di computare i diversi corsi di formazione ai fini del monte annuale complessivo di trenta ore come da paragrafo 7.2 di cui sopra.

7.5 Casi di sospensione degli obblighi di aggiornamento

Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui ai precedenti paragrafi 7.2, 7.3 e 7.4 sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

- a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
- c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).

8. TEST DI VERIFICA

I corsi di formazione professionale di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulta il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.

La Banca può valutare se eventualmente prevedere un test di verifica anche per i corsi di formazione professionale di cui al paragrafo 7.4. In particolare, in caso la formazione di cui al paragrafo 7.4 concorra al computo del monte annuale di trenta ore, la Banca potrà inserire nel test finale di verifica anche gli ambiti che hanno costituito oggetto della formazione sui nuovi prodotti di investimento.

Il test di verifica deve essere effettuato:

- in aula con riferimento ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti in aula;
- a distanza (ad esempio, con modalità *online* e/o audiovisive) con riferimento ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti con modalità equivalenti all'aula (*videoconferenza*, *webinar* e *e-learning*).

Qualora la Banca si avvalga della collaborazione di un ente esterno al fine dell'erogazione della formazione professionale, a tale soggetto potrà essere demandato il compito di effettuare il test di verifica.

La Banca assicura che il test di verifica:

- a) sia composto da domande che, per numero e complessità, rispondano a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

- b) qualora ai quesiti del test vengano attribuiti dei diversi pesi/punteggi ai fini del risultato finale, sia prevista una distribuzione di tali pesi/punteggi che sia proporzionata alla natura dei quesiti;
- c) si intenda superato dai candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno il sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.